



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità di erogazione, nell'anno 2021, delle misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n.137 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 12 della stessa legge recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", con particolare riferimento all'art. 5, comma 1 bis che prevede, a decorrere dall'anno 2006, la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei marittimi deceduti in mare;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in particolare, l'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n.137 del 2020 che ha destinato le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 2 del 2006, nei limiti dello stanziamento di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari;

VISTO, altresì, l'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 137 del 2020 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4078 del 5 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 4 marzo 2021 al n. 199, con il quale, per l'annualità 2021, viene incrementata di 500.000 euro la dotazione del capitolo 1492 "Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132".

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e Finalità)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 7- bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nell'ambito dello stanziamento di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020, al fine di dare sostegno al personale imbarcato, ai familiari e alle imprese di pesca vittime di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

Articolo 2 (Agevolazioni e finanziamenti concedibili)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate:

- a) al riconoscimento di misure di sostegno per il personale imbarcato e per i familiari, entro il limite massimo di 100.000 euro;
- b) al riconoscimento di misure di sostegno per le imprese entro il limite massimo di 400.000 euro.

Articolo 3 (Indennità per membri di equipaggio e familiari)

1. Alla vittima del sequestro (personale imbarcato) è corrisposta un'indennità giornaliera onnicomprensiva di trenta (30) euro per ciascuno dei giorni di sequestro, esclusi i festivi.

2. La medesima indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai familiari del personale imbarcato, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) coniuge e figli se a carico;
- b) in caso di assenza dei soggetti di cui alla lettera a), genitori;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- c) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), fratelli e sorelle se conviventi a carico;
- d) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), convivente more uxorio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Articolo 4 (Indennità per le imprese)

1. All'armatore dell'imbarcazione oggetto di sequestro è riconosciuta una indennità di ammontare pari all'entità dei danni subiti dall'unità a causa del sequestro, così come risultano dalla documentazione di cui al successivo articolo 5.
2. È altresì riconosciuta un'indennità di ammontare pari al 70% del fatturato dell'impresa, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro, riferito all'annualità precedente, per il periodo corrispondente ai giorni del sequestro, come risultante dalla relativa documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile), per compensare il lucro cessante relativo al medesimo periodo di sequestro dell'imbarcazione.

Articolo 5 (Presentazione delle istanze)

1. L'istanza per accedere alle misure di cui all'articolo 2 è presentata dalla vittima di sequestro o, in caso di impossibilità dello stesso, dai familiari di cui all'articolo 3, e dall'armatore dell'imbarcazione.
2. L'istanza per le indennità di cui agli articoli 3 e 4 è inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di cessazione del sequestro.
3. Le istanze relative ai sequestri avvenuti nell'anno 2020 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'istanza è presentata esclusivamente compilando l'allegato 1 al presente decreto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Per i membri dell'equipaggio e i familiari:
 - 1) documentazione che dia evidenza del sequestro del marittimo nonché del fatto che il sequestro è avvenuto nell'espletamento delle attività professionali;
 - 2) autocertificazione della sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 1, comma 2;
 - 3) autorizzazione del giudice tutelare, in caso di figli minori;
 - 4) iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio dell'unità oggetto di sequestro durante il relativo periodo.
 - b) Per l'armatore dell'imbarcazione:
 - 1) copia della dichiarazione di evento straordinario depositata presso l'Ufficio marittimo di



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

iscrizione del natante;

2) visura camerale;

3) documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile) attestante il fatturato dell'esercizio antecedente al sequestro, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro.

5. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di ingenti danni subiti dall'unità, ha facoltà di richiedere, ad integrazione della documentazione di cui al comma 4, perizia tecnica asseverata e giurata da un revisore contabile e da un ingegnere navale contenente una stima dei danni subiti dall'imbarcazione per effetto del sequestro subito nonché del nesso di causalità tra la situazione di fatto determinatasi e il sorgere dello stesso danno.

Articolo 6 (Liquidazione delle misure di sostegno)

1. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verifica, avvalendosi del supporto del Reparto Pesca Marittima, la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo e la completezza della documentazione allegata alla domanda, procede all'erogazione del contributo nei limiti delle risorse disponibili previste dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come incrementato dal comma 2, dell'articolo 7-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Le risorse stanziare per la spesa relativamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico dell'U.V. 1.3 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione"- Azione 2- Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura - sui fondi del Capitolo 1492, p.g.1 "Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie dei pescatori deceduti in mare" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Articolo 7 (Controlli e pubblicazione)

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro